

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 368-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dall'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, Comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 1980*

*modificato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 12 giugno 1980 (V. Stampato n. 1367)*

**presentato dal Ministro della Marina Mercantile**

**(EVANGELISTI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MORLINO)**

**e col Ministro degli Affari Esteri**

**(MALFATTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 giugno 1980*

**Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere  
documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorità straniera, di fornire informazioni ovvero consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.

Chiunque viola la disposizione del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione. Si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni.

## Art. 2.

Chiunque fornisce le informazioni o consegna i documenti indicati nel primo comma dell'articolo 1 ad autorità straniera è punito, salvo che non sia stato autorizzato dall'Amministrazione competente entro trenta giorni dalla trasmissione della copia dell'ordine emanato dall'autorità straniera, con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso all'estero.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorità straniera, di fornire informazioni ovvero di consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.

*Identico.*

## Art. 2.

Chiunque fornisce le informazioni o consegna i documenti indicati nel primo comma dell'articolo 1 ad autorità straniera è punito, salvo che non sia stato autorizzato dall'Amministrazione competente, con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

*Identico.*